

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|-------------------------|-----------|---|------------------|---|
| Dott. BRONZINI | Giuseppe | - | Presidente | - |
| Dott. NEGRI DELLA TORRE | Paolo | - | Consigliere | - |
| Dott. GARRI | Fabrizia | - | Consigliere | - |
| Dott. CINQUE | Guglielmo | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. SPENA | Francesca | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3584-2012 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato MICHELE IACOVIELLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 884/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2011 R.G.N. 102/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SALVATORE FLORIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 884/2011 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia n. 2127/2010 emessa dal Tribunale di Torino con la quale era stata accolta la domanda di P.M. volta ad ottenere il pagamento dell'incidenza sul TFR dei compensi per lavoro straordinario (prestato negli anni 1982/1988), dei premi di anzianità alla scadenza del 25 anno (1991) e del 35 anno (2001) e delle somme percepite a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività relative agli anni 1992/2001 e 1987.

2. A fondamento della propria decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) la sentenza della Corte di Cassazione n. 6204 del 15.3.2010, esaminando le stesse questioni per cui è causa avverso una pronuncia del Tribunale di Torino emessa ex art. 420 bis c.p.c., si era espressa in senso completamente favorevole alla tesi dei lavoratori di Unicredit; b) le critiche sollevate dall'appellante a tale arresto giurisprudenziale di legittimità non erano condivisibili alla luce delle persuasive argomentazioni esposte nella citata sentenza; c) per il lavoro straordinario era ravvisabile il requisito della non occasionalità in relazione alle richieste articolate dal P. con il conteggio prodotto in causa distinguendo tra i vari anni oggetto della pretesa azionata; d) anche per i premi di anzianità e per l'indennità sostitutiva per ferie non godute sussisteva il diritto vantato come già riconosciuto dalla citata sentenza n. 6204/2010 e del consolidato orientamento della Corte di appello di Torino che si era ripetutamente espressa in cause relative ai lavoratori del gruppo Fiat.

3. Per la cassazione propone ricorso la Unicredit spa affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso P.M..

5. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 85 del CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari dell'11.4.1991; dell'art. 87 del CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari del 16.6.97; dell'art. 65 del CCNL ABI 11.7.1999 in relazione ed in conseguenza della violazione dell'art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363, 1367, 2099 e 2120 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, relativamente alla computabilità dello straordinario non occasionale nel calcolo del trattamento di fine rapporto, aveva finito per omologare le discipline del personale direttivo e non; che era improprio il richiamo giurisprudenziale alla disciplina dei dipendenti Fiat in tema di premio di anzianità; che le argomentazioni sia della pronuncia di legittimità richiamata sia della Corte di merito erano a dir poco indiscutibili in tema di riconoscimento della sussistenza del diritto; che una analisi della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento avrebbe consentito di ravvisare una regolamentazione del computo del TFR diversa e in deroga di quella prevista dall'art. 2120 c.c. sia per il computo del lavoro straordinario che per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, difettando del requisito del "carattere continuativo"; che per quanto riguardava la suddetta indennità sostitutiva non poteva ignorarsi la sua natura risarcitoria.

3. Con il secondo motivo Unicredit spa lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del CCNL ACRI 9 marzo 1983, dell'art. 40 del CCNL ACRI del 19 marzo 1987; dell'art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999 in relazione e in conseguenza della violazione del primo e dell'art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1363, 1367, 2099 e 2120 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Sostiene, relativamente al computo del lavoro straordinario non occasionale nel TFR, la non divisibilità dell'orientamento di legittimità già richiamato e che le nozioni di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR adottate nelle disposizioni di cui all'art. 2120 c.c. e negli articoli della contrattazione collettiva, erano autonome e diverse. Rileva, poi, il carattere derogatorio della disciplina collettiva e la delimitazione della nozione di retribuzione alle voci caratterizzate dal requisito della continuità non ravvisabile per i compensi corrisposti per le ore di lavoro straordinario.

4. I due motivi per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente e sono entrambe infondati.

5. La pretesa riguarda il mancato computo, ai fini del calcolo del TFR, del lavoro straordinario prestato negli anni 82/88 quando il ricorrente possedeva qualifica di impiegato e, dal 29.3.1988, di funzionario; dei premi di anzianità percepiti nel 1991 e nel 2001, quando il ricorrente possedeva qualifica di funzionario e di direttivo di 4 livello; indennità per ferie e festività non godute relative agli anni 1992/2001, salvo un modesto ammontare di Lire 100.307 per il 1987.

6. Questa Corte non ritiene di discostarsi dai consolidati principi espressi in sede di legittimità, cui si intende dare seguito, non ravvisandosi elementi novità che inducano a rivisitare le proprie posizioni.

7. In ordine alla rivendicata incidenza dei compensi per lavoro straordinario, che investe ratione temporis l'applicazione e l'interpretazione degli artt. 40 CCNL ACRI 9.3.1983 e l'art. 40 del CCNL ACRI 19.3.1987 si richiamano le argomentazioni della sentenza Cass. 15.3.2010 n. 6204 (già presenti anche nelle pronunce Cass. 6.3.2009 n. 5569 e Cass. 10.3.2009 n. 5707) sia per ciò che concerne il concetto di onnicomprensività della retribuzione, affermato dall'art. 2120 c.c., comma 2, e la sua astratta derogabilità, sia per quanto riguarda l'interpretazione dei due articoli della contrattazione collettiva nel senso che essi non contengono alcuna deroga, al principio stabilito dall'art. 2120 c.c., comma 2 quanto al compenso per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale e ai fini della sua inclusione nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

8. Analogamente, in ordine alla rilevata incidenza dell'indennità per ferie non godute, che investe nel caso in esame, ratione temporis, l'applicazione e l'interpretazione degli artt. 85 CCNL Dirigenti e Funzionari 16.12.1987, 87 CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari dell'11.4.1991, 87 CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari del 16.6.1995 e art. 65 CCNL ABI dell'11 luglio 1999, nella parte concernente i quadri direttivi di 3 e 4 livello (disposizioni tutte sovrapponibili), anche per questa ipotesi si richiamano le condivisibili argomentazioni, rese ex art. 420 bis c.p.c., dalla sentenza 15.3.2010 n. 6204 relativamente alla circostanza che le suddette disposizioni non escludono, dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, appunto l'indennità percepita per ferie non godute.

9. Parimenti, per la computabilità dei premi di fedeltà, corrisposti al P. negli anni 1991 e 2001, riguardanti l'applicazione e l'interpretazione ratione temporis degli artt. 87 CCNL ACRI Dirigenti e Funzionari 11.4.1991 e 65 CCNL ABI 11 luglio 1999, va ribadito l'orientamento, riportato oltre che nella citata sentenza del 2010, anche nelle successive pronunce di legittimità (Cass. 27.10.2016 n. 21711; Cass 21.7.2014 n. 16591), che ha ripetutamente affermato che il premio di anzianità (detto anche premio di fedeltà) previsto dalla contrattazione collettiva nel settore del credito alla scadenza del 25 e 35 anno di servizio, deve essere considerato, in mancanza di un'espressa deroga pattizia, elemento della retribuzione computabile nella base di calcolo prevista dall'art. 2120 c.c. per la determinazione del trattamento di fine rapporto, in quanto compenso non sporadico nè occasionale, rigorosamente connesso al rapporto di lavoro e che trova la propria fonte nel protrarsi dell'attività lavorativa.

10. Giova precisare che il tenore letterale delle clausole esaminate non contrasta affatto con la conclusione raggiunta nella pronuncia impugnata circa la insussistenza di una concordata formale deroga delle parti sociali, con riguardo ai tre emolumenti, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 2120 c.c..

11. Essendosi, pertanto, la gravata sentenza attenuta ai principi sopra evidenziati, con la valutazione della natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e non di occasionalità, il ricorso deve essere respinto.

12. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017